

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 maggio 2017

Proroga dell'ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda». (17A04091)

(GU n.138 del 16-6-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha introdotto, fino al 21 giugno 2012, per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate alla alimentazione umana;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135

del 12 giugno 2012, di proroga per mesi dodici del termine di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 07 giugno 2013, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2015, come corretta con comunicato diramato con G.U.R.I. n. 140/2015, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2016, di ulteriore proroga per mesi dodici del termine di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011;

Visto il documento tecnico, redatto e trasmesso, ad esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del Lago di Garda, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con nota n. 18586 del 4 novembre 2016 e condiviso, con nota 0043094 del 10 novembre 2016 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento;

Considerato che in detto documento si propone di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio, sulla base degli esiti del monitoraggio, e si evidenzia che la situazione di contaminazione non presentera' apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni da detto monitoraggio, in considerazione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille;

Tenuto conto che e' opportuno mantenere il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza del 2011;

Sentiti con la citata nota del 10 novembre 2016 gli enti territoriali competenti per il bacino del Lago di Garda;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza 17 maggio 2011 del Ministro della salute, prorogato da ultimo con ordinanza 8 giugno 2016, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2

1. L'ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 maggio 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2017

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1061